

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI  
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

***N° 374 del 06/03/2020***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DELLA RIPARAZIONE SISTEMA ESTRATTIVO ASE 350 S/N 10011107 (SIGLA TE/CH/87) IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI TERAMO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** presso la “Sezione Chimica Ambientale” del Distretto provinciale di Teramo sono in dotazione le seguenti strumentazioni:

- Sistema estrattivo ASE 350 Accelerated Solvent Extractor S/N 10011107 (Sigla TE/CH/87), acquistato dalla società Dionex S.p.a. con Delibera n°173 del 30.12.2009;
- Autocampionatore AS40-1 S/N 04070065 collegato al cromatografo ionico IC25;

**CHE** nel 2011 la società Dionex S.p.a. è stata acquisita dalla Thermo Fisher S.p.a., diventandone parte integrante;

**CHE** la fornitura dell'assistenza tecnica annuale sulla strumentazione di produzione ex Dionex e Thermo Fisher in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta, affidato alla società Thermo Fisher Scientific S.p.a. con Determina Dirigenziale n°1225 del 19.12.2017, ha avuto scadenza in data 18.12.2018;

**DATO ATTO** che presso il Distretto provinciale di Teramo si rende necessario un intervento tecnico urgente per la manutenzione ordinaria dei suddetti strumenti, i quali presentano problemi che ne determinano un malfunzionamento, necessaria per un conforme uso degli stessi, al fine di assicurarne il corretto e continuativo funzionamento oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, essendo tale strumentazione utilizzata per le prove analitiche in fase di accreditamento;

**DATO ATTO** che gli strumenti suddetti risultano privo di copertura contrattuale;

**VISTA** la necessità di procedere con urgenza all'intervento tecnico di riparazione per gli strumenti sopra indicati;

**RILEVATO** che, essendo la Thermo Fisher Scientific S.p.a. ditta produttrice dello strumento in questione, di conseguenza il RUP ha ritenuto opportuno rivolgersi alla stessa per la manutenzione di cui trattasi, ritenendo opportuno che solo tecnici specializzati della ditta produttrice intervenissero sullo strumento altamente tecnologico;

**ACQUISITA** l'Offerta N.21\366019 del 25.02.2020 (**Allegato 1**), formulata dalla società Thermo Fisher Scientific S.p.a. per la riparazione degli strumenti suddetti, il cui ammontare complessivo è pari ad € 3.958,00 + € 870,76 di IVA al 22%, per un totale di € 3.958,00 IVA inclusa;

**DATO ATTO** che l'offerta si intende di massima e non vincolante, in quanto al termine dell'intervento di riparazione la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa corrispondente all'effettivo ammontare della riparazione effettuata, facendo fede il rapporto di intervento rilasciato dal tecnico e firmato per accettazione dall'utilizzatore degli strumenti in servizio presso l'Agenzia;

**VISTO** l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;



**VISTO** l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**DATO ATTO**, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

**RILEVATO** che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*" (comma 1), specificando che "*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...*" (comma 2) "*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...” (lett a))*;

**RILEVATO**, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

**VISTO** l'art.63 "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*" (comma 3, lett b));

**CONSIDERATO** che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore stesso della



strumentazione;

**DATO ATTO** che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quella fornita Agilent Technologies Italia S.p.a., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

**DATO ATTO** che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura di cui trattasi, avente ad oggetto la riparazione di strumenti altamente specializzati, distribuiti dalla ditta che risulta altresì la più adatta ad offrire manodopera e consumabili adatti e compatibili con gli stessi oltre che precedente affidataria del servizio di assistenza tecnica;
- estrema urgenza di effettuare la fornitura in oggetto, in quanto trattasi di strumenti ampiamente utilizzati per quotidiane attività analitiche imposte dalla legge istitutiva;

**RITENUTO**, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta formulata dalla società THERMO FISHER SCIENTIFIC Spa;

**RITENUTO** di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 1, comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016 la fornitura dell'intervento di riparazione indispensabile al corretto funzionamento degli strumenti in dotazione al distretto di Teramo alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. di Rodano (MI);  
2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

**DATO ATTO** che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 137 del 30/11/2019 è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTO** e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 articolo 43, in materia di esercizio e gestione provvisoria;

**TENUTO CONTO** che, a tutt'oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'attuale normativa, l'Agenzia è in esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;



**ACCERTATO** che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

**DATO ATTO** che, nel caso specifico della fornitura di cui alla presente determina, trattasi di manutenzione su strumentazione utilizzata per attività analitiche imposte all'Agenzia dalla legge istitutiva la cui esecuzione è obbligatoria per ottemperare agli obblighi istituzionali dell'Ente;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

**ACQUISITO** il DURC della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. Numero Protocollo INAIL\_19568939, acquisito al ns.Prot.n°0053167 del 06.11.2019 (**Allegato 2**);

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 3.958,00 IVA inclusa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Daniela Cicconetti, Direttore del Distretto Prov.le di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

## **DETERMINA**

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "THERMO FISHER SCIENTIFIC Spa" di Rodano (MI) la fornitura della riparazione degli strumenti Sistema estrattivo ASE 350 Accelerated Solvent Extractor S/N 10011107 (Sigla TE/CH/87) e Autocampionatore AS40-1 S/N 04070065 in dotazione ai laboratori del distretto prov.le ARTA di Teramo;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Daniela Cicconetti, Direttore del Distretto Prov.le di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 3.958,00, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'offerta si intende di massima e non vincolante, in quanto al termine dell'intervento di riparazione la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa



corrispondente all'effettivo ammontare della riparazione effettuata;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *“Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza”*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z112C506EB (Allegato 3)**;

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

8) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 06/03/2020

Il Dirigente della Sezione  
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

